



# COMUNE DI MANSUÉ

Provincia di Treviso

## **REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

1° EMISSIONE: SETTEMBRE 2005 REV. 01



COMUNE DI MANSUÉ



PROVINCIA DI TREVISO

# CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

*“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti  
abitativi e nell’ambiente esterno”*

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

*Settembre 2005*

Elaborazione:

**MASTERGROUP**  
ingegneria e servizi

Viale G. Carducci, 27  
31015 Conegliano (TV)  
tel. 0438.35157 – fax 0438.22566  
www.mgnet.it – [info@mgnet.it](mailto:info@mgnet.it)

Gruppo di lavoro:

Responsabile di Progetto: Ing. Mauro Tona  
Collaboratori: Dott. Augusto Sacchet  
Per. Ind. Claudio Rui  
Per. Ind. Guido Puozzo

# INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>5</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE</b> .....	<b>5</b>
<i>Art. 1 - Riferimenti Normativi</i> .....	5
<i>Art. 2 - Competenze del Comune</i> .....	5
<i>Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune</i> .....	5
<i>Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni</i> .....	6
<i>Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti</i> .....	6
<i>Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore</i> .....	6
<i>Art. 7 - Orario Diurno e Orario Notturno</i> .....	6
<i>Art. 8 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale</i> .....	6
<i>Art. 9 - Rilevamento del Rumore</i> .....	7
<i>Art. 9.1 - Presenza di rumore a tempo parziale</i> .....	7
<i>Art. 9.2 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche</i> .....	7
<i>Art. 10 - Sistemi di allarme</i> .....	7
<i>Art. 11 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante</i> .....	8
<i>Art. 11.1 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante</i> .....	8
<i>Art. 12 - Cantieri edili</i> .....	8
<i>Art. 12.1 - Deroghe Cantieri edili</i> .....	8
<i>Art. 13 - Impiego di macchine per giardinaggio</i> .....	9
<i>Art. 14 - Fuochi d'artificio</i> .....	9
<i>Art. 14.1 - Deroghe fuochi d'artificio</i> .....	9
<i>Art. 15 - Attività sportive e ricreative saltuarie</i> .....	9
<i>Art. 16 - Attività sportive svolte in impianti fissi</i> .....	9
<i>Art. 17 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere</i> .....	9
<i>Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco</i> .....	10
<i>Art. 18.1 - Deroghe aree agricole, forestali e a bosco</i> .....	10
<b>TITOLO II</b> .....	<b>11</b>
<b>DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA</b> .....	<b>11</b>
<i>Art. 19 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche</i> .....	11
<i>Art. 20 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale</i> .....	11
<i>Art. 21 - Rilascio nulla osta acustico</i> .....	12
<i>Art. 22 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche</i> .....	12
<i>Art. 23 - Isolamento acustico</i> .....	12
<i>Art. 24 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio</i> ...	13
<b>TITOLO III</b> .....	<b>14</b>
<b>CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	<b>14</b>
<i>Art. 25 - Controlli e verifiche</i> .....	14
<i>Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio</i> .....	14

<i>comunale</i> .....	14
<i>Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti</i> .....	15
<i>Art. 28 - Abrogazione norme precedenti</i> .....	15
<b>ALLEGATO 1</b> .....	<b>16</b>
<b>ALLEGATO 2</b> .....	<b>18</b>
<i>PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO</i> .....	18
<i>E/O VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO *</i> .....	18
<b>ALLEGATO 3</b> .....	<b>20</b>
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB <sub>(A)</sub> .....	20
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB <sub>(A)</sub> .....	21
VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN DB <sub>(A)</sub> .....	21
<b>ALLEGATO 4</b> .....	<b>22</b>
<i>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE     SONORA DERIVANTE DA ATTIVITÀ TEMPORANEA</i> .....	22

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE**

#### ***Art. 1 - Riferimenti Normativi***

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di recepire il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447 e il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

#### ***Art. 2 - Competenze del Comune***

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### ***Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune***

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

#### **Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, in carta semplice, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

#### **Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti**

I livelli di emissioni sonore ammissibili, come dalla tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n..... del.....

In allegato 3 del presente regolamento sono riportati i valori limite.

#### **Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore**

I livelli di immissioni sonore ammissibili, come dalla tabella allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, per le varie zone del territorio comunale come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n..... del.....

In allegato 3 del presente regolamento sono riportati i valori limite.

#### **Art. 7 - Orario Diurno e Orario Notturno**

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

- PERIODO DIURNO                   dalle ore 06.00 alle ore 22.00
- PERIODO NOTTURNO           dalle ore 22.00 alle ore 06.00

#### **Art. 8 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale**

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I conformi ai requisiti stabiliti dalle seguenti norme e decreti:

- I.E.C. 651-1979 Tipo 1, EN n. 60651 Tipo 1 del 1994
- I.E.C. 604-1985 Tipo 1, EN n.60804 Tipo 1 del 1995
- ANSI S1:4 1983 e S1:43 Tipo 1
- I.E.C. 1260, EN 601260 1995 Classe 0
- ANSI S1 11 1986 Tipo 0C
- D.M. 16 marzo 1998  
(e da eventuali modifiche ed integrazioni)

le misure devono essere eseguite con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

## **Art. 9 - Rilevamento del Rumore**

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [ $Leq_{(A)}$ ] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro dev'essere posizionato a metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e D.M. Ambiente 16 marzo 1998 tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

### **Art. 9.1 - Presenza di rumore a tempo parziale**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in  $Leq_{(A)}$  deve essere diminuito di 3 dB<sub>(A)</sub>; qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq_{(A)}$  deve essere diminuito di 5 dB<sub>(A)</sub>.

### **Art. 9.2 - Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche**

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla legge 447/95.

## **Art. 10 - Sistemi di allarme**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

E' fatto divieto di attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

Per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi.

## **Art. 11 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante**

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

### **Art. 11.1 - Pubblici esercizi, luoghi di pubblico spettacolo, luoghi di intrattenimento danzante**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito agli art. 8 e 9 del presente regolamento e da quanto definito da D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici – Tabella B.

## **Art. 12 - Cantieri edili**

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatori, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conforme al D.Lgs. Governo n° 262 del 04/09/2002 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle 08.00 - alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00
- dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 - 12.00 e dalle 13.30 alle 19.30

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del D.P.C.M. del 1.3.1991 e cioè **70db(A)**

### **Art. 12.1 - Deroghe Cantieri edili**

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi dal Comune per periodi limitati all'interno delle fasce orarie di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995.

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 db(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, del D.M. 14 novembre 1997.

Per l'ottenimento di tale deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose e la relazione di impatto acustico. La ditta deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

### **Art. 13 - Impiego di macchine per giardinaggio**

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

### **Art. 14 - Fuochi d'artificio**

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

#### **Art. 14.1 - Deroghe fuochi d'artificio**

Deroghe al divieto possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n° 21 del 10/05/1999.

### **Art. 15 - Attività sportive e ricreative saltuarie**

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie di volta in volta indicate ed autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

### **Art. 16 - Attività sportive svolte in impianti fissi**

Alle attività sportive svolte presso gli impianti fissi (Campi di calcio, Campi da tennis, ecc.) non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione" ed il limite di zona indicato dal piano.

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati in prossimità di abitazioni:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

### **Art. 17 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere**

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

### **Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco**

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

#### **Art. 18.1 - Deroghe aree agricole, forestali e a bosco**

Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Ulteriori regole agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto, interessato. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

#### ***Art. 19 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche***

Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione, anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

#### ***Art. 20 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale***

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) nuovi edifici residenziali prossimi ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione previsionale del impatto acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Qualora la valutazione previsionale del impatto acustico preveda valori superiori a quelli determinati dal DPCM 14/11/97 deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

#### **Art. 21 - Rilascio nulla osta acustico**

Il Comune, tramite l'ufficio competente per l'ambiente del comune , rilascia il NULLA OSTA "ACUSTICO" di cui precedente articolo (allegato n°1)

#### **Art. 22 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche**

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

#### **Art. 23 - Isolamento acustico**

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

TIPO EDIFICI	POTERE FONOLISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
	$R_w'$	$D_{2m,nT,W}$	$L_{n,W}'$	$L_{Asmax}$	$L_{Aeq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

**Art. 24 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio**

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB<sub>(A)</sub> L<sub>Amax</sub> con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB<sub>(A)</sub> L<sub>Aeq</sub> per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

### TITOLO III

#### CONTROLLI E SANZIONI

##### **Art. 25 - Controlli e verifiche**

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.

##### **Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale**

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'Art. 9 della legge 447/95 è punito col pagamento di una somma da € 1.033 a € 10.329;
- b) per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516 a € 5.164;
- c) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329;
- d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 10/11/12/14/15/17 del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103 a € 516;
- e) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103 a € 516;
- f) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516 a € 1.033.

Ai sensi della legge 447/95 al comune per i punti a) e b) c) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato.

Le sanzioni amministrative previste ai punti d) , e) ed f) spettano per la totalità al Comune di cui il 30% è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

### ***Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti***

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

### ***Art. 28 - Abrogazione norme precedenti***

Il presente Regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

Prot. n. ....

Pratica n. ....

**OGGETTO:** LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO  
**DITTA:** .....

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE**

**VISTA** la richiesta presentata da ....., diretta ad ottenere il nulla osta acustico;

**VISTA** la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. .... di Classificazione Acustica Comunale;

**VISTO** il regolamento acustico comunale;

**VISTO** il D.P.C.M. 1 marzo 1991;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

**VISTA** la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e S.M. ed i;

### **RILASCIA NULLA-OSTA**

**per l'inserimento dell'attività di ..... sito in via (oppure mappali, ecc...)**

**Con l'obbligo del rispetto dei limiti presenti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997**  
(In allegato 3 del presente regolamento)

**E' fatto obbligo inoltre di:**

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività, opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447:

- g) per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'Art. 9 della legge 447/95 è punito col pagamento di una somma da € 1.033 a € 10.329;
- h) per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516 a € 5.164;
- i) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329;

Questo allegato rappresenta un Facsimile di relazione di impatto acustico / clima acustico da presentare al ufficio competente per opere ed edifici da Art.20 del regolamento acustico comunale.

## ALLEGATO 2

### **PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO**

#### **E/O VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO \***

Committente:

Insedimento

Relazione redatta da Tecnico Competente ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995 n. 447

#### **PREMESSA**

La presente relazione illustra le problematiche di impatto acustico connesse con l'inserimento di un'attività produttiva in via ....

Le valutazioni, espresse nel seguito, sono state ricavate partendo dalla rumorosità specifica delle apparecchiature e dei macchinari che verranno inserite nel ciclo produttivo .

#### **DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

La ditta intende avviare un'attività di  
L'opificio verrà suddiviso nei seguenti reparti:

L'attività complessiva prevede delle operazioni di lavorazione con macchine operatrici ed operazioni di carico /scarico e movimentazione delle merci.

Nella fase produttiva è prevedibile l'utilizzo delle macchine operatrici del tipo:

Nel ciclo produttivo è prevedibile occupare..... ..

Le attività lavorative previste sono programmate nel periodo diurno con un orario di lavoro giornaliero di otto ore, (8.00-12.00/13.30-17.30) per cinque giorni alla settimana.

SI o NON SI      prevede l'inserimento di macchinari o impianti specifici all'esterno dell'edificio.

Il perimetro dell'insediamento produttivo posto in una zona destinata ad attività altre attività lungo il lato nord  
ad Ovest

La planimetria allegata evidenzia la localizzazione della struttura e del contesto urbanistico in cui l'attività verrà inserita. Si individuano pertanto i seguenti elementi

fondamentali per determinare il clima e l'impatto acustico derivante dall'inserimento di questa nuova attività e precisamente :  
la potenza sonora massima connessa con il funzionamento delle apparecchiature o lo stato acustico di fatto della zona.

## RUMORE AMBIENTALE ESTERNO

Per i seguenti motivi ..... si ritiene che si possano applicare a titolo cautelativo i seguenti limiti .... dB(A) per periodo diurno

### \* SEZIONE RISERVATA ALLA SOLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Le indagini fonometriche preliminari sviluppate nella zona hanno evidenziato , al perimetro industriale della ditta i seguenti valori

.....

.....

Le rilevazioni sono state effettuate con fonometro tipo..... strumento appartenente alla classe 1 secondo gli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n° 651179 e n° 804185.

Il fonometro è stato tarato con calibratore acustico, sempre di classe 1, prima e dopo le misure. Inoltre la strumentazione è stata sottoposta a taratura periodica.

Riferimento allegato B) D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Le condizioni meteorologiche si sono presentate buone. La velocità del vento risultava inferiore a .....

## STIMA E CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE

La metodologia utilizzata per la previsione della rumorosità ambientale del nuovo insediamento ricettivo può essere riassunta nei seguenti punti :

- a) valutazione della rumorosità indotta dall'attività produttiva (utilizzo delle macchine operatrici e traffico veicolare in arrivo ed in partenza dallo stabilimento) ;
- b) calcolo del livello di rumore prodotto dall'attività stessa lungo il perimetro di pertinenza

Rumorosità indotta dall'utilizzo delle macchine operatrici .

La rumorosità prodotta dalle macchine operatrici che verranno utilizzate per la lavorazione delle ..... si aggira approssimativamente intorno ai dB(A) come riscontrato in attività similari. Facendo riferimento al modello di propagazione, sferica, lineare semisferica omnidirezionale delle onde sonore (BREVE DESCRIZIONE E FORMULE) sono stati calcolati i seguenti valori di livello di pressione sonora a diverse distanze dalle sorgenti A - 40 metri B - 80 metri (Abitazione Civile) C - 100 metri (Abitazione Civile) Le posizioni sono indicate nella planimetria allegata.

Traffico veicolare in arrivo ed in partenza dallo stabilimento .....

## CONCLUSIONI

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Nel seguito si riportano le classi di destinazione del territorio comunale ed i relativi livelli.

<b>TAB. A - Classificazione del territorio comunale</b>
CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.
CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.
CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

**Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB <sup>(A)</sup>**

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

<b>TAB. B - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</b>		
<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO</b>	<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
	<b>DIURNO (06.00-22.00)</b>	<b>NOTTURNO (22.00-06.00)</b>
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

## Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB <sub>(A)</sub>

Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti.

<b>TAB C - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</b>			
<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO</b>		<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
		<b>DIURNO (06.00-22.00)</b>	<b>NOTTURNO (22.00-06.00)</b>
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

## Valori di qualità - Leq in dB <sub>(A)</sub>

Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale

<b>TAB D - Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997</b>			
<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO</b>		<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
		<b>DIURNO (06.00-22.00)</b>	<b>NOTTURNO (22.00-06.00)</b>
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

## NORME TRANSITORIE

In attesa che i comuni deliberino la zonizzazione del proprio territorio, vengono applicati i seguenti limiti soltanto per le sorgenti sonore fisse:

- Zona industriale 70 dB<sub>(A)</sub>
- Zona A (D.M.1444/68) 65 dB<sub>(A)</sub>
- Zona B (D.M.1444/68) 60 dB<sub>(A)</sub>
- Tutto il territorio nazionale 70 dB<sub>(A)</sub>

***RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA  
DERIVANTE DA ATTIVITÀ TEMPORANEA***

**Egregio Sig. Sindaco**  
del Comune di  
31040 Mansuè  
Via Roma, 19

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa/società/associazione \_\_\_\_\_  
cod. fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA**

Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento  
Acustico Comunale

Per l'attività di \_\_\_\_\_

Sita in \_\_\_\_\_

A tal proposito dichiara:  
che l'attività avrà inizio il \_\_\_\_\_  
e potrà prolungarsi fino al \_\_\_\_\_

L'attività consisterà in:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e sarà così organizzata

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

le macchine in uso nel cantiere sono di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE  
(specificare quali macchinari sono di tipo silenziato)

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'emissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.

Si allega alla presente:

- Relazione di impatto acustico con allegate planimetrie indicanti la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede

Mansuè, lì